

**TRIBUNALE DI LATINA**

**ATTO DI CITAZIONE**

**Per**

**LIBERNINI BEATRICE** (C.F. LBRBRC51S68H501R), nata a Roma il 28.11.1951 e residente in Nettuno (Roma), alla Via S. Giacomo n. 14, rappresentata e difeso dall'Avv. Fabio Giorgi (GRGFBA82B13A462X), del Foro di Ascoli Piceno, e domiciliata presso il suo studio sito in Ascoli Piceno, C.so Mazzini 170

**Contro**

.

**FATTO**

La sig.ra Libernini Beatrice, in data 29/12/1994, con atto a rogito del notaio Terzi, registrato in Anzio il 12/01/1995 n. 25 serie 2, repertorio n.13680, costituiva insieme al di lui marito, Paolo Bolici, l'impresa familiare "ditta Paolo Bolici" (**doc.1**).

In base all'atto costitutivo la sig.ra Libernini Beatrice risultava titolare del 49% del capitale sociale mentre il sig. Bolici Paolo del restante 51%.

All'epoca della costituzione l'impresa familiare "ditta Paolo Bolici" operava nel settore della produzione delle porte e finestre in legno e metallo. Da allora, la piccola realtà artigiana poté in breve tempo

espandersi ed ampliare la propria struttura organizzativa ed operativa, estendendo la produzione anche all'arredamento d'interni e di aree pubbliche, riuscendo così ad acquisire importanti commesse.

Fu così che l'impresa familiare ditta individuale Bolici Paolo raggiunse una posizione di leader nella progettazione, produzione ed allestimento di forniture *contract* chiavi in mano ed il suo nome, rinomato a livello internazionale, venne legato alla progettazione e realizzazione di numerose opere, soprattutto interni di hotel, resort e spa, come anche di centri commerciali ed uffici, residenze ed abitazioni private.

Per una maggiore penetrazione nei mercati esteri, poi, la ditta Bolici Paolo aprì sedi estere, costituite da uffici commerciali e showrooms, a Parigi, Atene, Bucarest, Miami e Muscat.

Successivamente, l'impresa entrò nel settore arredamento navale, con commesse per allestimento delle aree pubbliche su navi da crociera, commesse Fincantieri-Alstom ed in pochi anni si affermò quale leader mondiale anche di questo settore.

Essendo quindi a contatto con gruppi imprenditoriali di rilievo internazionale, i coniugi Libernini e Bolici, avevano potuto prevedere, con largo anticipo, già nel 2004, che si sarebbe avuto un periodo di profonda crisi economica internazionale, con ricadute disastrose sul sistema produttivo.

Pertanto, nonostante la loro impresa detenesse una posizione leader nel mercato, come ulteriore garanzia al proprio sistema produttivo e per garantire l'occupazione dei propri addetti (all'epoca circa 400 unità tra

quelli della ditta individuale e quelli delle società collegate), avevano convocato il ceto bancario onde rappresentare il proprio piano operativo per il futuro aziendale e per chiederne il sostegno per investimenti sia in campo nazionale che internazionale.

L'istituto con il quale la ditta Bolici aveva un rapporto più che consolidato era proprio l'Unicredit S.p.A. che, a mezzo dei propri rappresentanti, dopo aver visionato i progetti ed il *business plan* (doc. 2) con i relativi ritorni economici dalle iniziative proposte, si rendeva disponibile a supportare finanziariamente tali progetti (si allega comunicazione della Unicredit S.p.A., del 22.04.2009, ed anticipazione a mezzo mail, con la quale si conferma l'interesse a finanziare il progetto del complesso turistico alberghiero in Montenegro, (doc. 3).

Sulla scorta di tali premesse, la ditta Bolici Paolo diede corso alle iniziative concordate, impegnandosi con importanti anticipazioni di risorse finanziarie ed impiegando il proprio complesso di beni e personale.

Tuttavia, successivamente all'avvio dei cantieri, per la realizzazione di opere complessivamente stimate in circa 600.000.000,00 milioni di euro, come si rileva dal business plan dei singoli progetti, i responsabili della Unicredit S.p.A., nel momento in cui vennero chiamati a finanziare, come sopra garantito, il proseguo delle opere, tra cui la realizzazione del complesso turistico alberghiero in Montenegro, rifiutarono, del tutto inopinatamente e senza alcuna giustificazione, l'appoggio che avevano inizialmente promesso, provocando una clamorosa emorragia finanziaria per gli onerosi costi sostenuti a fronte degli investimenti, sino ad allora

compiuti dall'impresa Bolici, solo e soltanto, si ribadisce, in forza delle garanzie di appoggio economico come sopra avute dalla Unicredit spa.

*Non solo.*

**La ditta Paolo Bolici, in ottemperanza alle richieste della Unicredit, aveva sottoscritto un accordo con il gruppo alberghiero Marriott per la cessione del costruendo complesso turistico alberghiero in Montenegro (doc. 4) e la B.E.I. (Banca Europea Investimenti) con missiva del 02/09/2009 comunicava la propria disponibilità ad erogare un finanziamento di € 50.000.000,00 a supporto dell'iniziativa (doc. 5).**

Oltre a ciò, la Unicredit S.p.A., nella consapevolezza della propria posizione dominante e della sua ontologica forza coartante derivategli dall'essere l'interlocutore obbligato della ditta Bolici, il giorno 20/10/09, addebitò sul conto corrente dell'impresa Bolici, dalla sera alla mattina, senza nessuna comunicazione preventiva, i finanziamenti esteri scaduti per un valore di circa € 10.000.000,00 (doc. 6), cagionando uno sconfinò abnorme ed ingiustificato che a sua volta determinò un allarme presso gli altri istituti di credito con cui l'impresa Bolici intratteneva rapporti di credito.

È evidente, già solo per quanto sino ad ora esposto, il comportamento altamente scorretto tenuto dei rappresentanti della UniCredit S.p.A. che, appena qualche mese prima, il 22.04.2009, avevano comunicato di voler sostenere il progetto inerente al complesso turistico alberghiero in Montenegro, per un investimento complessivo di € 125.000.000,00.

Infatti, la Banca era ben consapevole che la ditta Bolici si era impegnata tra investimenti e commesse in corso per centinaia di milioni di euro (**doc. 7**) e che pertanto, non avrebbe potuto far fronte economicamente a tale addebito a causa della crisi di liquidità provocata dalla mancata promessa della stessa Unicredit di sostenere economicamente le iniziative in corso ed in particolare il progetto in Montenegro.

Oltre a ciò, come si è potuto apprendere solo con il senno del poi e come si dirà meglio appresso, da perizia redatta dal CTP dott. Roberto Giansalvo (**doc. 8**), la Unicredit aveva addebitato, alla ditta Paolo Bolici, sui conti correnti accesi presso l'istituto di credito, somme indebite derivanti da usura ed anatocismo, stimate in € 12.860.531,40 da ricapitalizzare per i trenta anni di rapporto intercorso con la banca.

L'Unicredit, dunque, nonostante fosse ben consapevole dei danni che tale segnalazione a sconfinò, effettuata si ribadisce senza alcuna verifica e senza alcun preavviso, avrebbe comportato alla ditta Paolo Bolici, bloccò anche tutti gli altri affidamenti accordati alla ditta Paolo Bolici e società controllate, procedendo all'iscrizione dei rispettivi nominativi presso la centrale Rischi della Banca d'Italia (**doc. 9**).

A causa della suddetta segnalazione la ditta Bolici ebbe quale inevitabile conseguenza L'ESCLUSIONE brutale DAL CREDITO LEGALE, poiché, in seguito a ciò, anche tutti gli altri istituti di credito bloccarono ogni operatività creditizia in guisa che non fu più possibile garantire le grandi commesse ed il discredito lanciato nel sistema bancario non consentì più di operare con gli altri istituti di credito che, a loro volta, revocarono gli

affidamenti, segnalano la ditta Bolici in Centrale Rischi e chiesero a loro volta immediati rientri.

Vieppiù.

Tutti i clienti, venuti a conoscenza dell'improvvisa crisi di liquidità della ditta Paolo Bolici, causata, come sopra, dall'Unicredit, utilizzarono tale situazione come pretesto per esimersi dall'obbligo di pagamento di lavori ed opere già eseguiti, per un importo complessivo di circa quaranta milioni di euro (doc.10)

A quel punto, la ditta Bolici, ormai sotto il giogo della segnalazione presso tutto il ceto bancario e dei mancati incassi delle fatture emesse per i motivi sopra spiegati, nonché delle istanze di fornitori e dipendenti, di fronte alla tragica alternativa del fallimento fu costretta ad accettare le condizioni di un piano di ristrutturazione ex art. 67 L.F. (doc. 11), come di fatto venne imposto dall'Unicredit.

In particolare, in forza di detto piano (doc. 12), che venne redatto da professionisti di gradimento dell'Unicredit S.p.A. (difatti la società ERNEST & YOUNG che ha redatto il piano economico finanziario è stata imposta dalla Unicredit S.p.A. unitamente all'Avv. Lombardo Alessio dello Studio DLA Piper di Roma ed all'asseveratore, Prof. Saverio Signori):

- si sarebbero dovuti vendere tutti gli asset ritenuti non strategici, con conseguente perdita, quindi, di buona parte degli investimenti effettuati (coma 3, del punto 7 della Relazione di attestazione, pag.18) (doc.13);

- MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI “IMMOBILI PERSONALI DELLA FAMIGLIA BOLICI” (comma 4, punto 7) (doc.13) dove, peraltro, vi erano dei fondi patrimoniali, a cui avrebbero dovuto rinunciare;

- costituzione di una Holding nella quale far confluire tutte le società degli esponenti, ovvero la Boli Paolo D.I., la Inside S.r.l. e la Inside International S.r.l. con formazione di un C.D.A. che contenesse figure estranee alla proprietà e nomina di figure manageriali di coordinamento;

- rinuncia ad azioni risarcitorie avverso il ceto bancario referente, responsabile di aver addebitato somme per usura ed anatocismo, per decine di milioni di euro, negli anni di rapporto intercorso e conseguente riconoscimento del vantato credito, senza storno delle somme indebite, in effetti, per il motivo esposto, inesistente.

– il finanziamento promesso, “finanza d'urgenza”, circa 15 milioni di euro, destinato alla ripresa delle attività industriali, veniva ridotto ad euro due milioni;

– pagamento, a carico della ditta Bolici, delle prestazioni dei professionisti suggeriti dalla banca,

In una parola la Unicredit sarebbe diventata di fatto la plenipotenziaria di tutto il patrimonio societario e personale dei coniugi Bolici e Libernini.

Successivamente a tali fatti, e segnatamente nell'ottobre 2009, poiché i coniugi Bolici e Libernini non aderirono al progetto elaborato dai professionisti suggeriti dall' Unicredit S.p.A., i rappresentanti della banca intimarono il rientro delle asserite esposizioni in capo alla ditta Bolici (si allegano le diffide del 05.04.2012 e del 17.07.2012, (doc. 14), imputando

interessi anatocistici ed usurari nonché addebiti di spese illegittime per tenuta conto, per decine di milioni di euro (**doc. 15**), anche in violazione dell'art. 169 L.F., che prevede la moratoria di spese ed interessi, in pendenza di procedure ex artt. 67 e 161 l.f.

È evidente, allora, come la crisi della ditta Bolici, sia stata determinata da una condotta illecita dei rappresentanti della Unicredit S.p.A., che ne ha PROVOCATO IL DISSESTO INDUSTRIALE, cagionando danni per CENTINAIA DI MILIONI di euro (si allega ct di parte - **doc. 16**) nonché la perdita definitiva dello sviluppo dell'Azienda, della sua dinamica settoriale, dell'incremento di tecnologie tecniche, dell'acquisizione di nuovi mercati e di nuove commesse.

Infatti, tale comportamento ha determinato, l'esclusione brutale dal credito legale della ditta Bolici Paolo, del proprio titolare e della Signora Libernini Beatrice, con la conseguenza che le commesse in corso hanno subito un improvviso arresto cagionando danni devastanti. La posizione dominante della Banca, la sua forza coartante, era tale che essa ha sempre rifiutato ogni proposta di piano di rientro avanzata dall'Impresa Bolici, esigendo l'integrale ed immediata corresponsione anche -quantomeno- dell'indebitato. Nessuna proposta avanzata in tal senso venne presa in considerazione.

Per tale ragione, al fine di tutelare i propri diritti, i coniugi Bolici e Libenrini fecero eseguire sui rapporti intestati alla ditta Bolici Paolo e intrattenuti presso la Unicredit spa- filiale di Latina, delle consulenze



econometriche, con lo scopo di verificare la legittimità degli addebiti eseguiti dalla Banca negli anni.

Solo all'esito di costose ed elaborate Consulenze Tecniche di parte (doc. 17 - ctp a firma del dott. Giansalvo), i coniugi Bolici e Libernini, poterono apprezzare l'abnormità delle spese ed interessi illegittimamente imputati nell'erogazione del credito, che di fatto si sono risolti in una USURA MACROSCOPICA, oltre all'imponente addebito degli interessi anatocistici. Una volta che furono in grado di compiutamente apprezzare l'abnormità delle condizioni applicate al credito, l'odierna attrice e il di lei marito, chiesero bonariamente la restituzione degli importi illegittimamente corrisposti e quale riscontro al tentativo di composizione i rappresentanti della banca, decisero di proseguire nel loro intento di aggredire i beni dell'impresa familiare, intraprendendo plurime azioni giudiziarie.

In tale scenario, la ditta Bolici, si vide, infatti, onde scongiurare lo spettro del fallimento, costretta a richiedere la procedura di concordato preventivo, ex art. 161 LF (si allega proposta di concordato preventivo - (doc. 18).

Tuttavia, in sede di omologa del concordato, l'Unicredit **esprime voto negativo al concordato, precisando il proprio credito in € 22.376.668,44, nonostante fosse consapevole della non debenza di tali importi alla luce delle contestazioni sollevate dai coniugi Bolici sulla scorta delle risultanze delle ctp a firma del dott. Giansalvo!!!!**

Tale voto fu determinante per la mancata omologa del concordato e per il conseguente fallimento dell'impresa individuale (si allega riepilogo di voto a cura dei Commissari Giudiziali - (doc. 19).

Tanto la banca decise di fare nella piena consapevolezza di dichiarare un credito assolutamente non vero nella sua effettiva consistenza, perché frutto di usura e di altre pratiche vietate dall'ordinamento.

Circostanza questa che è stata successivamente comprovata dalla nota del 14/05/2018 inviata dalla Unicredit al Bolici ed avente ad oggetto “**Esposto a Banca d'Italia – Sig. Paolo Bolici e aziende connesse**” – (doc. 20), ove si legge testualmente: “Con riferimento alle pregresse segnalazioni in Ce.Ri, confermiamo che, pur a fronte dell'intervenuto fallimento della Società, la Banca ha provveduto a rettificare manualmente le richiamate segnalazioni, allineandole a quelle in essere al 30 dicembre 2009”.

Dalle informazioni presenti nell'archivio della centrale rischi (doc. 21) risulta, la seguente situazione debitoria della ditta Paolo Bolici nei confronti di UNICREDIT Spa:

-- aprile	2018	€.11.703.389,00;
-- marzo	2018	€.16.000.527,00;
-- gennaio	2018	€.16.000.527,00;
-- novembre	2017	€.16.000.527,00;
-- dicembre	2016	€.16.000.596,00;
-- ottobre	2016	€.26.053.959,00;
-- dicembre	2015	€.26.053.959,00;
-- dicembre	2014	€.26.140.635,00;
-- giugno	2014	€.26.139.773,00;
-- dicembre	2013	€.26.139.736,00;
-- dicembre	2012	€.22.247.870,00;

-- dicembre 2011 €.18.167.557,00;  
-- dicembre 2010 €.11.703.389,00;  
-- **ottobre 2009 €.11.700.776,00;**

Dai dati forniti dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia emerge che il credito vantato da Unicredit ("cristallizzato al 31.12.2009") è pari a € 11.700.776,00 che risulta essere lo stesso importo (dopo le "correzioni effettuate") di aprile 2018.

**Pertanto, per ammissione della stessa Unicredit, l'effettiva consistenza del presunto credito al momento del voto del concordato era di € 11.700.776,00 e non già di € 22.247.870,00!!!**

A supporto di tale circostanza, si evidenzia che Unicredit è stata ammessa alla formazione dello stato passivo della impresa familiare ditta Paolo Bolici per un importo di € 7.364.066,72 (**doc. 22**), relativo ad un mutuo ipotecario, peraltro nullo, essendo stato erogato per ripianamento delle esposizioni sui conti corrente rilevatesi, come anzidetto, per gran parte frutto di usura (si allega perizia del CTP, dott. Roberto Giansalvo - **doc. 23**).

Ne deriva l'inconsistenza del credito vantato dalla Unicredit ed il conseguente danno espresso con voto negativo all'omologa del concordato preventivo della impresa familiare ditta Paolo Bolici, avvalendosi di un valore di credito inesistente ma determinante per la dichiarativa di fallimento (**doc.24**).

**Anche in questo caso la banca ha palesemente violato il suo ruolo particolarmente qualificato di chi istituzionalmente è deputato**

**all'erogazione del credito imporrebbe una condotta tesa alla "protezione" dell'utente bancario. Il comportamento assunto dall'Unicredit ha invece determinato il fallimento della ditta Paolo Bolici e di fatto il suo annientamento.**

Per tali ragioni i coniugi Libernini e Bolici si videro costretti a presentare diversi atti di denuncia querela nei confronti dei rappresentanti dell'Unicredit per fatti di usura, come accertati dalla ctp a firma del dott. Giansalvo.

In forza dei predetti atti di denuncia querela vennero incardinati avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, diversi procedimenti penali, poi riuniti nel procedimento n. Proc. n. 7718/16 R.G.N.R.

Nell'ambito delle indagini, svolte dal PM dott.ssa Monsurrò, venne conferito incarico al prof. Dello Strologo per verificare l'applicazione da parte della Banca di interessi usurari sui rapporti intestati alla ditta individuale Paolo Bolici:

- c/c ordinario n. 4246107,
- c/c ordinario 500031954,
- c/c ordinario 500031953.

**Il CTU del PM, all'esito degli accertamenti relativi ai predetti rapporti di conto corrente intercorsi tra la Unicredit e la impresa familiare ditta Paolo Bolici, rilevò che su detti rapporti la banca aveva applicato negli anni tassi usurari per un importo di 2.826.591,97!!!! - (doc. 25).**

**Tuttavia è da precisare che la verifica del Ct del PM è limitata al periodo 01/04/1997 al 01/10/2012, e quindi non comprende tutti gli addebiti per interessi e spese illegittimi operati dalla Banca successivamente a tale periodo, tra l'altro in pendenza della procedura di concordato, che in base all'estratto della CeRi ammontano ad € 14.438.970,00 (doc. 26).**

Sulla base di tali premesse il PM riteneva fondata la notizia di reato sub nome iuris usura e pertanto si determinava a richiedere il rinvio a giudizio degli indagati quali rappresentanti della Unicredit Spa (doc. 27), formulando, a loro carico, con riferimento alla posizione della ditta individuale Bolici Paolo, la seguente imputazione:

*“A) del reato p. e p. dall'art. 40 cpv, 110, 644, commi 1 e 5 nr. 1) C.p. perché, in concorso tra loro, Rampl Dieter quale Presidente del CdA della Unicredit spa dal 1/11/10 fino al 10/5/2012, Vita Giuseppe quale Presidente del Cd.A della predetta banca dall' 11/5/2012, Nicastro Roberto quale direttore generale della predetta banca dal 26/10/10 al 30/9/2012, Filingeri Nicolò quale responsabile Business Support della Direzione Generale della predetta banca dall' 1/11/2010 al 30/9/2012, Fois Candido quale Presidente del CdA della Unicredit Corporate Banking dal 9/5/2009 al 30/9/2010, Peluso Piergiorgio quale Responsabile direzione marketing operativo della Unicredit Corporate Banking dal 31/7/2009 all'8/8/2010, Belli Enrica Elena quale responsabile direzione marketing della Unicredit Corporate Banking dal 9/8/2010 al 31/10/2010, si facevano promettere e corrispondere dalla ditta individuale Bolici Paolo e comunque non*

*impedivano, pur avendo l'obbligo giuridico di evitarlo, che fossero promessi e applicati interessi usurari per l'importo di € 158.808,84 nel II-III trimestre 2010 e I-II trimestre 2012 sul c/c ordinario n. 4246107, di € 51.140,70 nel II-III trimestre 2010 e III trimestre 2012 sul c/c ordinario 500031954, di € 4.589,19 nel periodo dal II trimestre 2010 al II trimestre 2011 e dal I al III trimestre 2012 sul c/c 500031953, in corrispettivo di prestazioni di denaro accreditate dalla predetta banca sui rapporti di conto corrente sopraindicati intestati alla predetta ditta.*

*Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto nell'esercizio di un'attività bancaria.*

*In Latina, tra il II trimestre 2010 e il III trimestre 2012”.*

**Successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio il Gup di Latina fissava l'udienza preliminare (doc. 28), in occasione della quale l'odierna attrice, quale persona offesa, si costituiva parte civile, con apposito atto, il cui contenuto viene di seguito trascritto:**

**“TRIBUNALE DI LATINA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE  
Proc. n. 7718/16 R.G.N.R. – n. 454/18 RG GIP  
c/ Rampl Dieter + 6  
PP.OO.: Bolici Paolo e Libernini Beatrice**

***Udienza preliminare del 14/03/2019***

***Atto: DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE***

***La sottoscritta LIBERNINI BEATRICE (C.F. LBRBRC51S68H501R), nata a Roma il 28.11.1951 e residente in Nettuno (Roma), alla Via S. Giacomo n. 14, persona offesa nell'epigrafato procedimento, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Orsini del foro di Ascoli Piceno, con ivi studio in viale Treviri 202, procuratore speciale e difensore di fiducia, giusta nomina e procura speciale in calce al presente atto,***

***DICHIARA***

***di costituirsi parte civile, nel procedimento penale n. 7718/16 R.G.N.R. – n. 454/18 RG GIP pendente dinanzi al Tribunale Penale di Latina, Ufficio del***

Giudice per l'Udienza Preliminare, con udienza fissata per il giorno 14.3.2019, nei confronti di:

- **RAMPL Dieter**, nato il 5 settembre 1947 a Monaco di Baviera (Germania), elettivamente domiciliato ex art. 161 in Bologna Piazza Galileo nr. 4 presso lo studio legale dell'Avv.to Massimiliano Iovino;
- **VITA Giuseppe**, nato il 28 aprile 1935 a Favara (AG), elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Roma via Eleonora Duse nr. 35 presso lo studio legale dell'Avv.to Nicola Apa;
- **NICASTRU Roberto**, nato il 9 dicembre 1964 a Trento, residente in Milano Piazzale S. Farina nr. 13, elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Roma via Eleonora Duse nr. 35 presso lo studio legale dell'Avv.to Nicola Apa;
- **FILINGERI Nicolò**, nato il 6 luglio 1960 a Trapani, elettivamente domiciliato ex art. 161 m Bologna Piazza Galileo nr. 4 presso lo studio legale dell'Avv.to Massimiliano Iovino;
- **FOIS Candido**, nato il 26 ottobre 1941 a Nulvi (SS), residente in Venezia Sestiere Santa Croce nr. 241, elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Bologna via M. D'Azeglio nr. 31 presso lo studio legale dell'Avv.to Prof. Zanotti Marco;
- **PELUSO Piergiorgio**, nato il 25 marzo 1968 a Roma, ivi residente via Adda nr. 53, elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Milano via Daniele Manin nr. 3 presso lo studio legale dell'Avv.to Mucciarelli Francesco;
- **BELLI Enrica Elena**, nata il 1 ° settembre 1970 a Milano, elettivamente domiciliata ex art. 161 in Bologna Piazza Galileo nr. 4 presso lo studio legale dell'Avv.to Massimiliano Iovino;

#### **IMPUTATI**

**A) del reato p. e p. dall'art. 40 cpv, 110, 644, commi 1 e 5 nr. 1) C.p. perché, in concorso tra loro, Rampl Dieter quale Presidente del CdA della Unicredit spa dal 1/11/10 fino al 10/5/2012, Vita Giuseppe quale Presidente del CdA della predetta banca dall' 11/5/2012, Nicastro Roberto quale direttore generale della predetta banca dal 26/10/10 al 30/9/2012, Filingeri Nicolò quale responsabile Business Support della Direzione Generale della predetta banca dall' 1/11/2010 al 30/9/2012, Fois Candido quale Presidente del CdA della Unicredit Corporate Banking dal 9/5/2009 al 30/9/2010, Peluso Piergiorgio quale Responsabile direzione marketing operativo della Unicredit Corporate Banking dal 31/7/2009 all'8/8/2010, Belli Enrica Elena quale responsabile direzione marketing della Unicredit Corporate Banking dal 9/8/2010 al 31/10/2010, si facevano promettere e corrispondere dalla ditta individuale Bolici Paolo e comunque non impedivano, pur avendo l'obbligo giuridico di evitarlo, che fossero promessi e applicati interessi usurari per l'importo di € 158.808,84 nel II-III trimestre 2010 e I-II trimestre 2012 sul c/c ordinario n. 4246107, di € 51.140,70 nel II-III trimestre 2010 e III trimestre 2012 sul c/c ordinario 500031954, di € 4.589,19 nel periodo dal II trimestre 2010 al II trimestre 2011 e dal I al III trimestre 2012 sul c/c 500031953, in corrispettivo di prestazioni di denaro accreditate dalla predetta banca sui rapporti di conto corrente sopraindicati intestati alla predetta ditta.**

Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto nell'esercizio di un'attività bancaria.

In Latina, tra il II trimestre 2010 e il III trimestre 2012

**A) del reato p. e p. dall'art. 40 cpv, 110, 644, commi 1 e 5 nr. 1) C.p. perché, in concorso tra loro, Rampl Dieter quale Presidente del CdA della Unicredit Spa dal 1/11/10 fino al 10/5/2012, Vita Giuseppe quale Presidente del CdA della predetta banca dall' 11/5/2012, Nicastro Roberto quale direttore generale della**

predetta banca dal 26/10/10 al 30/9/2012, Filingeri Nicolò quale responsabile Business Support della Direzione Generale della predetta banca dall'1/11/2010 al 30/9/2012, Fois Candido quale Presidente del CdA della UniCredit Corporate Banking dal 9/5/2009 al 30/9/2010, Peluso Piergiorgio quale Responsabile direzione marketing operativo della Unicredit Corporate Banking dal 31/7/2009 all'8/8/2010, Belli Enrica Elena quale responsabile direzione marketing della Unicredit Corporate Banking dal 9/8/2010 al 31/10/2010/ si facevano promettere e corrispondere dalla Inside srl e comunque non impedivano, pur avendo l'obbligo giuridico di evitarlo, che fossero promessi e applicati interessi usurari per l'importo di € 7.116,38 nel I- II- III- IV trimestre 2011 e I-II trimestre 2012 sul c/c ordinario n. 4245866, di € 121.712,56 nel III trimestre 2010 sul c/c anticipi 1611691, di € 4.855,99 nel periodo II- III- IV trimestre 2010 sul c/c anticipi 9335042, in corrispettivo di prestazioni di denaro accreditate dalla predetta banca sui rapporti di conto corrente sopraindicati intestati alla predetta società.

Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto nell'esercizio di un'attività bancaria.

In Latina, tra il I trimestre 2010 e il II trimestre 2012;

al fine di conseguire l'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dalla costituita parte civile, per causa degli stessi imputati, in conseguenza dei reati contestati e/o di quelli che dovessero risultare all'esito di eventuali modifiche dell'imputazione, comunque, inerenti i fatti di cui meglio appresso, nonché il rimborso delle spese di costituzione, per i seguenti motivi.

Gli illeciti di cui sopra costituiscono illecito civile in danno della sig.ra Libernini Beatrice: la costituita parte civile, infatti, ha subito danni ingiusti ex art. 2043 c.c. dai reati di cui ai capi a) e b) di imputazione.

Gli imputati, in particolare, hanno posto in essere comportamenti lesivi nei confronti della parte civile con gravi danni alla sua integrità fisica, al suo patrimonio e alla sua libertà morale.

Questa difesa, nel richiamare tutti gli atti, scritti difensivi, memorie integrative e documentazione allegata, comprese le Consulenze Tecniche di parte redatte, che hanno instaurato l'epigrafato procedimento, ritiene essere integrati tutti i profili di rilevanza penale di cui ai formulati capi d'imputazione ed in questa sede insiste per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati ed a tal fine precisa quanto d'appresso.

**Punto cruciale di questo processo è dato dal fatto che, quantomeno in ordine agli episodi, comunque accertati dal perito del PM come obbiettivi fatti di usura, risulta il compiuto accertamento di ogni unità molecolare di essi reati di usura, anche in punto di dolo, e tanto impone, a giudizio di chi scrive, il rinvio a giudizio degli imputati.**

Tuttavia, al fine di percepire il compiuto disvalore penale della fattispecie occorre apprezzare i fatti qui di seguito meglio illustrati, non nella loro circoscritta unità ma quali tappe, succedutesi senza soluzione di continuità, di una più articolata condotta USURARIA, involgente l'operato degli odierni imputati e patita dalla parte civile, quantomeno, nelle devastanti conseguenze che ne sono conseguite.



*Dalle Consulenze Tecniche esperite in sede di indagini dal PM procedente (pure affette da una parzialità contenutistica in termini di compiuto apprezzamento dell'effettiva entità degli interessi usurari applicati dagli imputati) risulta incontestabilmente e dunque, da calcoli matematici, l'intervenuto superamento del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e dunque la sicura consumazione, nella fattispecie concreta, del delitto di usura*

*Infatti, il CT del PM ha potuto appurare che, PUR ADOPERANDO, per la verifica "antiusura", LE FORMULE BANCA D'ITALIA vigenti tempo per tempo e quindi più favorevoli agli imputati, questi ultimi hanno pattuito interessi con **CONSIDEREVOLI SFORMENTI DEL TASSO SOGLIA!!!***

*Gli imputati risultano essere coloro che hanno gestito la movimentazione bancaria relativa ai rapporti intrattenuti con le società delle parti civili con l'Istituto bancario (Cfr. fra l'altro annotazione P.G. in atti) e dunque che hanno direttamente cagionato i danni di cui sopra alle costituite parti civili.*

*I processi decisionali e le determinazioni tutte inerenti i tassi di interesse applicati, le C.M.S., le remunerazioni e le spese tutte collegate alla erogazione del credito sono state accertate come certamente a loro riconducibili e penalisticamente attribuibili.*

*La sopraindicata annotazione di P.G. invero attribuisce soggettivamente i comportamenti incriminati nel presente procedimento, in base a Statuti, delibere del C.d.A. ed Ordini di Servizio.*

*Così è da dire in particolare e fra l'altro per le modifiche al rapporto, unilateralmente imposte dall'Istituto di Credito che la parte civile ha dovuto dovute sempre subire coattivamente. Esse "ripattuizioni", sono state apprezzate con calcoli matematici come implicanti condizioni usurarie, in quanto attribuenti al costo del denaro prestato valori ultrasoglia che la parte civile, si ribadisce, è stata costretta a subire.*

*Gli imputati, infatti, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, nelle proprie predette qualità e per il periodo di rispettivo riferimento (soggetti che, sulla base dello Statuto dell'Ente; dei Verbali del Consiglio di Amministrazione, e delle note del direttore generale, nell'ambito e dei poteri e deleghe in essi previsti, fissavano i tassi o potevano intervenire per riportarli nelle soglie di legge), sono i responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti relativi ai rapporti di conto corrente oggetto di imputazione, intrattenuti nella predetta Banca dalle società facenti capo al Bolici Paolo e alla Libernini Beatrice.*

*La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali interessi era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del danaro, svincolato da qualsiasi prestazione in*

concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice “strumento” per ottenere un aumento del tasso effettivo in concreto applicato (T.A.E.G.).

In particolare, il disvalore delle condotte poste in essere dagli odierni imputati si è esplicitato nell'approfittamento della propria condizione di superiorità, sia economica che di competenze professionali, che hanno portato all'applicazione di condizioni usurarie nonché nell'appropriazione di tali somme indebite.

**ESSE CONDOTTE ILLECITE CONCERNONO UNA SERIE DI REATI, OLTRE A QUELLO DI USURA, FINALIZZATI ALLO SPOSSESSAMENTO DEI BENI DEL SIG. PAOLO BOLICI E DEL CONIUGE, BEATRICE LIBERNINI, E QUINDI A TOGLIERE AGLI STESSI LA CAPACITÀ ECONOMICA E PROCESSUALE PER IMPEDIRE AZIONI VERSO LA UNICREDIT, ARTEFICE DEL DISSESTO INDUSTRIALE!!!!!!!**

Ma al fine di percepire il compiuto disvalore penale della fattispecie occorre apprezzare detti reati non nella loro circoscritta unità ma quali tappe di un preordinato proposito usurario ed estorsivo.

E valga il vero.

La ditta Paolo Bolici e le controllate Inside International spa ed Inside srl, gruppo leader internazionale nell'arredamento navale, sono state vittima di estorsione e usura da parte del ceto bancario.

In particolare, la banca UNICREDIT, e per essa gli odierni imputati che materialmente hanno agito, ha praticato alle aziende del gruppo Bolici una **USURA MACROSCOPICA E SISTEMATICA** per oltre 3.000.000,00 di euro (all. 1- ctu e successive integrazioni a firma del prof. Dello Strologo).

**Tanto i soggetti agenti hanno fatto nell'assoluta consapevolezza.**

Tuttavia, il complesso delle attività illecite poste in essere in danno del sig.ri Bolici e Libernini, non si sono limitate “solamente” all'applicazione di pattuizioni usuraie ed all'indebita appropriazione delle somme derivanti da tali pratiche, ma si sono spinte sino alle estreme conseguenze mediante **la richiesta di tali somme Usuarie, accompagnata dalla minaccia, poi attuata, che in difetto di pagamento avrebbero proceduto a: 1) revocare tutti gli affidamenti; 2) effettuare segnalazioni a “sofferenza” in Centrale dei Rischi della Banca d'Italia; 3) agire giudizialmente per il recupero del proprio credito, che, si ribadisce, nel corso delle indagini preliminari è risultato addirittura essere INESISTENTE !!!!!**

Ma l'escalation del piano usurario ed estorsivo ordito dagli imputati, a danno delle persone offese, culmina, nel 2009 quando, i detti soggetti, addebitarono sul conto corrente dell'impresa Bolici, i finanziamenti esteri scaduti per un valore di circa € 10.000.000,00, senza nessuna comunicazione preventiva.

In buona sostanza, i rappresentanti della Banca, in assenza di qualsivoglia comunicazione formale, dapprima scaricarono sul conto corrente della ditta Bolici Paolo dei finanziamenti esteri che cagionarono uno sconfinamento abnorme ed ingiustificato e successivamente, in maniera del tutto arbitraria, revocarono

*letteralmente dalla sera alla mattina tutti gli affidamenti in essere, procedendo, senza alcun preavviso ai sensi di legge, all'immediata iscrizione del nominativo della ditta Bolici Paolo presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.*

*Naturalmente, la Banca era ben consapevole che i sig.ri Bolici e Libernini e le loro società non avrebbero potuto far fronte economicamente a tali addebiti, causa la crisi di liquidità, provocata strumentalmente, come anzidetto, dal medesimo istituto.*

*Ed è proprio in detto frangente e quindi con la segnalazione alla Centrale Rischi, che è dato ritenere compiutamente realizzato l'intento dei rappresentanti dell'Unicredit spa di annientare le società delle parti civili, per appropriarsi illegittimamente di tutte le loro risorse patrimoniali, comprese quelle personali dei sig.ri Bolici e Libernini.*

*Infatti, le segnalazioni effettuate dai rappresentanti dell'Unicredit, oggi imputati, erano illegittime, non solo perché effettuate senza alcun preavviso, ma in quanto attenevano a crediti in realtà inesistenti frutto di applicazione di interessi usurari, CMS, anatocismo e altre spese indebite, che ove debitamente ristornate alle persone offese e alle loro società, non si sarebbe avuta alcuna esposizione da segnalare a "sofferenza", poiché, il Bolici e la Libernini, sarebbero risultati A CREDITO e non a debito della banca. (Sul punto si rinvia alla CT contabile esperita nell'ambito delle indagini preliminari inerenti procedimento penale n. 647/14 RGNR mod. 44 pendente presso la Procura di Latina – all. 1)*

*Tale comportamento ha determinato l'esclusione brutale dal credito legale causando il declino del Gruppo imprenditoriale del Bolici, in quanto il discredito lanciato nel sistema bancario non consentì più di operare con gli altri istituti di credito, che, a loro volta, revocarono gli affidamenti, segnarono in Centrale Rischi e chiesero immediati rientri, con conseguente impossibilità di garantire le grandi commesse e facendo così precipitare le società del Bolici, in una situazione viepiù aberrante di DISSESTO INDUSTRIALE.*

*Difatti, la progressiva mancanza di liquidità causata, come sopra, dalla MACROSPICA USURA PRATICA DALLA UNICREDIT, unitamente agli altri fatti sopra descritti, ha cagionato danni di proporzioni devastanti, soprattutto laddove si ponga mente al fatto che ha avuto quale ed inevitabile conseguenza quella di condurre al fallimento sia la ditta individuale Paolo Bolici (all. 2 sent. di fallimento) sia la International spa (all. 3 – sent. di fallimento) e per quanto concerne la Inside srl al concordato preventivo omologato di natura liquidatoria (all. 4) onde scongiurare mali più gravi.*

*DUNQUE, È UN DATO DI FATTO CHE L'ANNIENTAMENTO DELLE SOCIETÀ del BOLICI e della LIBERNINI, SIA CONSEGUENZA DIRETTA DALL'USURA POSTA IN ESSERE DAI RAPPRESENTANTI DELLA UNICREDIT, odierni imputati.*

*MA CIRCOSTANZA ANCOR PIU' SCONCERTANTE E' CHE i soggetti agenti, PUR ESSENDO A CONOSCENZA dell'USURA APPLICATA e degli interessi ed oneri non dovuti- ABBIANO COMUNQUE DECISO DI PORTARE ALLE ESTREME*

**CONSEGUENZE LA PROPRIA CONDOTTA ATTRAVERSO L'INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO DELLA DITTA PAOLO BOLICI (cfr. stato passivo all. 5) E DELLA INSIDE INTERNATIONAL SPA (cfr. stato passivo all. 6) PER UN CREDITO, CHE, PER QUANTO ACCERTATO IN SEDE DI INDAGINI, COSTITUISCE IL FRUTTO DI USURA!!!**

*Ma il disvalore penale dell'intera fattispecie assume connotati ancora più inquietanti laddove si ponga mente al fatto che, la finalità usuraria sopra delineata è stata perseguita pervicacemente e sistematicamente dai rappresentanti dell'istituto in questione, nella piena consapevolezza dell'ingiustizia e illegittimità delle somme richieste alle costituite parti civili.*

*Infatti, gli imputati di questo processo hanno continuato a dare corpo ai mali come sopra paventati, quando decisero di esprimere voto negativo alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 LF, attivata dalla ditta individuale Bolici Paolo, al fine di scongiurare lo spettro del fallimento.*

**In particolare, gli imputati espressero voto negativo al concordato, precisando il proprio credito in € 22.376.668,44, pur essendo pienamente consapevoli della non debenza di tali importi!!!!**

*Tale voto fu determinante per la mancata omologa del concordato e il conseguente fallimento dell'impresa individuale (si allega riepilogo di voto a cura dei Commissari Giudiziali - all. 7).*

*Tanto gli imputati hanno deciso di fare nella piena consapevolezza di dichiarare un credito assolutamente falso nella sua effettiva consistenza, perché frutto di usura e di altre pratiche vietate dall'ordinamento.*

*Circostanza questa che è comprovata dalla nota del 14/05/2018 inviata dalla Unicredit al Bolici ed avente ad oggetto "Esposto a Banca d'Italia – Sig. Paolo Bolici e aziende connesse" – doc. 8, ove si legge testualmente: "Con riferimento alle pregresse segnalazioni in Ce.Ri, confermiamo che, pur a fronte dell'intervenuto fallimento della Società, la Banca ha provveduto a rettificare manualmente le richiamate segnalazioni, allineandole a quelle in essere al 30 dicembre 2009".*

*Dalle informazioni presenti nell'archivio della centrale rischi (doc. 9) risulta, la seguente situazione debitoria di Paolo Bolici nei confronti di UNICREDIT Spa:*

-- aprile	2018	€.11.703.389,00;
-- marzo	2018	€.16.000.527,00;
-- gennaio	2018	€.16.000.527,00;
-- novembre	2017	€.16.000.527,00;
-- dicembre	2016	€.16.000.596,00;
-- ottobre	2016	€.26.053.959,00;
-- dicembre	2015	€.26.053.959,00;
-- dicembre	2014	€.26.140.635,00;
-- giugno	2014	€.26.139.773,00;
-- dicembre	2013	€.26.139.736,00;
-- dicembre	2012	€.22.247.870,00;
-- dicembre	2011	€.18.167.557,00;
-- dicembre	2010	€.11.703.389,00;
-- ottobre	2009	€.11.700.776,00;

*Dai dati forniti dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia emerge che il credito vantato da Unicredit ("cristallizzato al 31.12.2009") è pari a € 11.700.776,00 che risulta essere lo stesso importo (dopo le "correzioni effettuate") di aprile 2018.*

**Pertanto, per ammissione della stessa Unicredit, l'effettiva consistenza del presunto credito al momento del voto del concordato era di € 11.700.776,00 e non già di € 22.247.870,00!!!**

**TALE FATTO PALESA I VERI INTENTI DEGLI IMPUTATI e cioè DI ANNIENTARE ECONOMICAMENTE LE PARTI CIVILI!!!!**

*Anche in questo caso la banca ha palesemente violato il suo ruolo particolarmente qualificato di chi istituzionalmente è deputato all'erogazione del credito imporrebbe una condotta tesa alla "protezione" dell'utente bancario.*

*Nell'odierna vicenda, invece, la posizione di forza dell'Istituto, è stata pacificamente utilizzata per ottenere, a mezzo di strumenti consentiti dall'ordinamento, finalità illecite.*

*Il quadro che ne deriva da una lettura congiunta, infatti, è quello di un'articolata attività illecita – ad avviso di chi scrive – posta in essere in varia guisa ma comunque in modo sistematico e continuativo nell'ambito di parimenti articolati rapporti comunque riconducibili a dinamiche di prestiti ed affidamenti, già sussunte dal sopradetto P.M. procedente sub nomen iuris usura ex art. 644 c.p.*

*Sulla scorta di tutto quanto sopra illustrato emerge con inequivoca chiarezza come, nel caso di specie, per circostanze ambientali e modalità dei fatti, l'insinuazione al passivo fallimentare costituisce un mezzo con il quale gli odierni imputati hanno e stanno cercando di percepire ulteriormente il frutto dell'usura, si dà essere necessariamente identificato quale atto integrativo della condotta usuraia, essendo pacifico che in ordine al momento finale della condotta criminosa del reato di usura deve prendersi in considerazione anche l'attività giudiziale a mezzo della quale si vorrebbe conseguire l'effetto di ottenere ulteriori pagamenti del credito usurario (Cass. Sezione II penale, Sentenza 6 marzo 2012 – 11 aprile 2012, n. 13418).*

*E' ormai noto che la condotta con la quale il debitore adempie la pattuizione di interessi usurari, non costituisce un post factum non punibile, rientrando, invece, a pieno titolo, nel fatto lesivo pienamente rilevante, com'è caratteristico di un reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata: "Poiché, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 7 marzo 1996 n. 108, si deve ritenere che il reato di usura sia annoverabile tra i delitti a "condotta frazionata" o a "consumazione prolungata" (cfr. Cassazione penale sez. II, 13 ottobre 2005, n. 41045).*

**PERTANTO, LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENDIO FALLIMENTARE E DEI BENI DEL CONCORDATO, IN PENDENZA DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDOTTA CONTESTATA AGLI IMPUTATI E DELLE CONNESSE RESPONSABILITÀ, INEVITABILMENTE DETERMINEREBBE, CON LA SPOLIAZIONE DELLE**

***SOCIETA' DELLE PARTI CIVILI, L'AGGRAVAMENTO E LA PROTRAZIONE DELLE CONSEGUENZE DANNOSE DEL REATO PER CUI SI PROCEDE, consentendo, parimenti, ai SOGGETTI AGENTI DI INCAMERARE LE SOMME DERIVANTI DALLE ATTIVITA' LIQUIDATORIE DEI PREDETTI FALLIMENTI e dunque di portare alle estreme conseguenze il compimento della condotta USURARIA.***

*È evidente, allora, come IL DISSESTO INDUSTRIALE delle società riconducibili alle persone offese, sia conseguenza diretta delle condotte contestate ai rappresentanti della Unicredit S.p.A., odierni imputati.*

*I danni cagionati ammontano a CENTINAIA DI MILIONI di euro e consistono nella perdita definitiva dello sviluppo delle Aziende, della loro dinamica settoriale, dell'incremento di tecnologie tecniche, dell'acquisizione di nuovi mercati e di nuove commesse.*

*Ad oggi, infatti, anche laddove le società delle persone offese dovessero essere reintegrate del patrimonio indebitamente sottratto, il valore della capacità imprenditoriale acquisita, il patrimonio di risorse umane tecniche e professionali, la penetrazione nei vari settori del mercato è da considerarsi ormai irrimediabilmente e definitivamente pregiudicato.*

*È un dato di fatto che la ditta individuale del Bolici e la Inside srl, rappresentavano tutta la vita, prima ancora che tutta la ricchezza, della parte civile con il presente atto costituita.*

*Tutto detto patrimonio, frutto di tanto onesto lavoro di generazioni, è stato distrutto dai fatti posti in essere dagli imputati, che hanno dolosamente inciso sulla debolezza economico-psicologica delle pp.oo., strumentalizzandola e sfruttandola.*

*Quanto in particolare alla posizione della Libernini, basti dire che la stessa era, oltre al marito, l'unica socia delle imprese del Gruppo Bolici, nella quali aveva riversato tutti le risorse economiche e finanziarie di una vita.*

*La sua immagine esce da questa vicenda irrimediabilmente distrutta, ha dovuto perdere la faccia di fronte ai suoi interlocutori commerciali, ai lavoratori che riponevano in Lei ogni speranza, ai Suoi famigliari, la Sua dignità, la Sua essenza stessa di Imprenditrice e di donna, è stata letteralmente distrutta dai fatti di reato oggetto del presente procedimento.*

*Tirando le fila del discorso, è evidente che l'usura patita nei termini sopra specificati, si è direttamente ed immediatamente ripercossa sulla posizione giuridico-patrimoniale e morale della Libernini, che ha di fatto perduto tutte le proprie aziende e con esse tutto il loro valore, che ne costituiva anche la sua unica ricchezza e fonte di reddito:*

*danni subiti in relazione alla perdita della ditta Paolo Bolici*

*a) competenze indebite € 12.000.000,00,*

*b) danni patrimoniali per mancato guadagno derivante da minor fatturato della Ditta conseguente all'applicazione di competenze indebite €153.970.037,00,*

*c) danni patrimoniali per perdita di avviamento aziendale della Ditta € 24.525.525,00,*

- d) danno diretto subito sui progetti in corso € 183.592.204,00,
- f) spese per consulenza legale e consulenti tecnici contabili Ditta € 50.000,00,
- g) danno per spossessamento dei beni mobili ed immobili, crediti ed attestazioni della Ditta € 24.414.211,00,
- h) danno patrimoniale derivante da segnalazione a sofferenza € 50.000.000,00,
- i) danno derivante dalla dichiarativa di fallimento del Sig. Paolo Bolici con conseguente annullamento dell'accordo con il cantiere CSIC € 164.439.672,00,
- l) danno derivante dalla dichiarativa di fallimento del Sig. Paolo Bolici per l'annullamento dell'accordo commerciale CSIC € 108.800.000,00,
- m) danni morali-biologici-esistenziali € 100.000.000,00,
- n) danni per spossessamento della Inside International Spa, società controllata dalla Ditta € 73.765.287,00,

**PER TOTALE DI € 895.556.936,00**

- danni subiti in relazione alla perdita della Inside Srl

- a) danni patrimoniali per perdita avviamento aziendale della Inside srl € 46.538.115,00,
- b) danni per spossessamento dei cespiti immobiliari della Inside srl € 28.107.000,00,
- c) danni per spossessamento macchinari e materie prime € 11.938.450,00,
- d) spese per consulenza legale e dei consulenti tecnici contabili € 50.000,00,
- e) danni patrimoniali e non patrimoniali per illecita segnalazione presso la centrale rischi della banca d'Italia con conseguente esclusione dal credito legale e discredito commerciale € 50.000.000,00,
- f) indebiti su conti corrente e swap € 76.425.798,00,
- g) danni per perdita attestazioni ISO 9001-SOA-Certificazioni Prodotti R.I.N.A. Settore navale € 438.035,00,
- h) danni morali-biologici-esistenziali € 100.000.000,00.

**PER UN TOTALE DI € 367.045.353,00.**

*Complessivamente i danni derivanti dalle condotte incriminate sono pari ad euro 1.262.602.289,00, che andranno riconosciuti alla parte civile, Libernini Beatrice, in solido con il coniuge Bolici Paolo, anch'egli persona offesa, fatte salve e riservate la quantificazione di ulteriori danni e rivalutazioni che emergeranno nel corso dell'istruttoria e che, comunque, la S.V. riterrà eque e di giustizia.*

*In considerazione di quanto sopra esposto ed evidenziato, esercitando i diritti e le facoltà spettanti in forza di legge per la qualità sopra evidenziata, la sottoscritta parte civile e il suo difensore e procuratore speciale, avv. Alessio Orsini, chiedono la condanna degli attuali imputati al risarcimento dei danni subiti e subendi, per danni patrimoniali e non patrimoniali, eziologicamente riferibili alle condotte oggetto del capo di imputazione e/o di quelle che dovessero risultare all'esito di eventuali modifiche, nonché i danni morali, biologici ed esistenziali e per la restituzione delle somme indebitamente percepite, subiti a causa della loro condotta illegittima”.*

Inoltre, la Libernini, come parte civile costituita, richiedeva anche la citazione dell'Unicredit spa quale responsabile civile (**doc. 29**).

La Banca, regolarmente citata, si costituiva nel giudizio penale.

All'esito dell'udienza preliminare svoltasi il 11.07.2019, il GUP dott. Mario La Rosa, pronunciava sentenza di non luogo a procedere (doc. 30) nei confronti degli indagati e dell'Unicredit. Tuttavia, è bene precisare che le motivazioni espresse da giudice si basano unicamente sul difetto dell'elemento soggettivo in capo agli indagati richiesto dalla norma incriminatrice *sub nomen iuris* usura, senza entrare nel merito circa l'oggettività dei superamenti dei tassi soglia accertati dal CT del PM in sede di indagine.

Inoltre, è bene precisare che nei confronti della predetta sentenza è stato proposto appello da parte della Procura della Repubblica di Latina (doc. 31).

Pertanto, alla luce dei predetti elementi di giudizio, è evidente come IL DISSESTO INDUSTRIALE della ditta individuale Bolici Paolo, sia conseguenza diretta delle condotte poste in essere dalla Unicredit S.p.A.

**I danni cagionati ammontano a CENTINAIA DI MILIONI di euro e consistono nella perdita definitiva di tutti i beni mobili ed immobili, dello sviluppo dell'Aziende, della sua dinamica settoriale, dell'incremento di tecnologie tecniche, dell'acquisizione di nuovi mercati e di nuove commesse.**

**Ad oggi, infatti, anche laddove l'impresa dei coniugi Libernini e Bolici dovesse essere reintegrata del patrimonio indebitamente sottratto, il valore della capacità imprenditoriale acquisita, il patrimonio di risorse umane tecniche e professionali, la penetrazione nei vari settori del**



**mercato è da considerarsi ormai irrimediabilmente e definitivamente pregiudicato.**

È un dato di fatto che la ditta individuale del Bolici, rappresentava tutta la vita, prima ancora che tutta la ricchezza, della Libernini e del di lei marito. La loro immagine esce da questa vicenda irrimediabilmente distrutta, hanno dovuto perdere la faccia di fronte ai suoi interlocutori commerciali, ai lavoratori che riponevano in Loro ogni speranza, ai loro famigliari, la loro dignità, la loro essenza stessa di Imprenditori e di uomini è stata letteralmente distrutta dai fatti oggetto del presente atto.

Tirando le fila del discorso, è evidente che l'usura patita e le altre condotte illecite poste in essere da Unicredit, nei termini sopra specificati, si è direttamente ed immediatamente ripercossa sulla posizione giuridico-patrimoniale e morale del Bolici e della di lui coniuge Libernini, che hanno di fatto perduto tutte le proprie aziende e con esse tutto il loro valore, che ne costituiva anche la loro unica ricchezza e fonte di reddito.

**Pertanto, con il presente atto l'odierna attrice intende far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni subiti per effetto delle condotte delittuose accertate nell'ambito del procedimento penale n. 7718/16 R.G.N.R. – n. 454/18 RG GIP di cui al capo A dell'imputazione, nonché per effetto di tutti gli altri fatti illeciti come sopra descritti.**

**Detti danni, rappresentanti dalla perdita della impresa familiare ditta Paolo Bolici e che rispetto alla costituzione di parte civile sono stati rivalutati e meglio quantificati, possono essere così suddivisi:**

a) Competenze indebite da usura - € 12.000.000,00

- b) Danni patrimoniali per mancato guadagno derivante da minor fatturato della ditta conseguente alla mancanza di liquidità procurata dall'applicazione di competenze indebite - € 222.532.926,00
- c) Danni patrimoniali per perdita di avviamento aziendale della ditta Bolici - € 33.008.936,70
- d) Danno per diniego di finanziamento dal fondo di solidarietà vittime dell'usura - € 70.963.585,00
- e) danni derivanti da perdita di avviamento delle società controllate Inside srl e Inside International Spa - € 119.432.497,00
- h) danni derivanti da perdita concessione demaniale porto di Anzio (RM) - € 9.690.000,00
- i) Danno diretto subito sui progetti in corso - € 198.651.519,00
- l) Spese per consulenza legale e tecnica-contabile relative alle procedure di ristrutturazione e di concordato - € 50.000,00
- m) Danno per spossessamento indebito dei cespiti immobiliari della ditta Paolo Bolici - € 15.427.748,00
- n) Danno per perdita impianti, macchinari e materie prime della ditta Paolo Bolici - € 3.892.064,00
- o) Danni per perdita dei beni ereditati dal sig. Paolo Bolici - € 581.000,00
- p) Danni per perdita di crediti esigibili non riscossi o transati dalla curatela a minor valore - € 24.543.741,74
- q) Danni per perdita attestazioni ISO 9001 -SOA -certificazioni R.I.N.A. - Brevetti - € 560.000,00

r) Danni non patrimoniali derivanti da segnalazione a sofferenza - € 50.000.000,00

s) Danno derivante dall'annullamento dell'accordo con il cantiere CSIC, Bacino di carenaggio in conseguenza della dichiarativa di fallimento della ditta Paolo Bolici - € 164.439.672,00

t) Danno derivante dall'annullamento dell'accordo commerciale di agente mandatario CSIC, in conseguenza della dichiarativa di fallimento della ditta Paolo Bolici - € 108.800.000,00

u) Danni morali-biologici-esistenziali subiti dai coniugi Bolici e Libernini per effetto delle condotte illecite descritte nel presente atto - € 100.000.000,00

v) Danni per perdita del controllo della società Inside International Spa società - € 89.845.958,00

z) Danni per perdita del controllo della Inside srl - € 275.392.908,00

Per un totale di € 1.499.812.554,00.

Tutto ciò premesso, l'esponente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

CITA

UNICREDIT S.P.A. (P.I. 00348170101), in persona del legale rapp.te p.t., sedente in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A -Milano, a comparire avanti il Tribunale di Latina, nelle note sedi, all'udienza del 07.12.2020 ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza sopra indicata e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. e a comparire nell'udienza sopra indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi

dell'art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in mancanza di costituzione, si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

*“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, adversiis rejectis, accertare e dichiarare la responsabilità dell’Unicredit S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., per tutti i danni subiti dalla Sig.ra Libernini Beatrice a causa delle condotte di cui in premessa e, per l’effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni in favore dell’attrice nella misura del 49% della somma € 1.499.812.554,00 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.*

*Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”*

Occorrendo in via istruttoria, senza inversione dei rispettivi oneri probatori, si chiede ammettersi C.T.U., con termine per la proposizione del quesito e per la nomina di un consulente di parte, diretta alla quantificazione di tutti i danni sopra descritti.

Con riserva di meglio precisare, integrare e modificare la domanda e la prova nei termini di cui all’art. 183, 6° comma, c.p.c. che sin da ora si chiedono.

\*\*\*

Tutte le comunicazioni e notificazioni inerenti alla presente controversia potranno essere inviate al numero di Fax 0736.252540 od all'indirizzo di Pec avv.fabiogiorgi@pec.it

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore dell'opposizione a decreto ingiuntivo è di € 1.499.812.554,00.

\*\*\*

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Atto costitutivo impresa familiare ditta Paolo Bolici;
- 2) Business plan progetti avviati dall'impresa familiare ditta Paolo Bolici;
- 3) Missiva interesse Unicredit a finanziare progetto in Montenegro;
- 4) Accordo con gruppo Marriott;
- 5) Missiva BEI di disponibilità al finanziamento progetto Montenegro;
- 6) Estratto CeRi ottobre 2009-Unicredit -impresa familiare ditta Palo Bolici;
- 7) Investimenti e contratti di fornitura;
- 8) Perizia CTP sui c/c accesi dalla impresa familiare ditta Paolo Bolici presso la Unicredit;
- 9) Segnalazione alla CeRi da parte di Unicredit della ditta Paolo Bolici e società controllate;
- 10) fatture non pagate da clienti su forniture eseguite dalla ditta e società controllate;
- 11) Ricorso L.67 l.f.;
- 12) Piano di ristrutturazione del debito redatto da Ernest&Young;
- 13) Relazione di attestazione Studio Signori;

- 14) Diffide Unicredit avverso ditta Bolici;
- 15) Estratto CeRi;
- 16) Relazione in merito ai danni provocati dalla Unicredit alla impresa familiare ditta Paolo Bolici;
- 17) consulenze econometriche a firma del dott. Giansalvo sui rapporti di credito intercorsi tra Unicredit e Ditta Bolici;
- 18) Ricorso per concordato preventivo ditta Bolici;
- 19) Riepilogo voti omologa concordato ditta Paolo Bolici;
- 20) Missiva ammissione responsabilità inviata da Unicredit;
- 21) Estratto CeRi;
- 22) Formazione dello stato passivo;
- 23) Perizia mutuo Unicredit;
- 24) sentenza dichiarativa di fallimento n.75/2014 - Tribunale di Velletri della ditta Bolici;
- 25) Estratto CeRi, ottobre 2009- dicembre 2013;
- 26) Perizia CTU e provvedimento x art. 20 l. 44/99 di sospensione dei termini;
- 27) Richiesta rinvio a giudizio;
- 28) Fissazione udienza preliminare presso il Tribunale di Latina;
- 29) Richiesta citazione Unicredit quale responsabile civile;
- 30) Sentenza Giudice Mario La Rosa;
- 31) documento attestante la pendenza di Appello proposto dalla Procura della Repubblica di Latina avverso sentenza emessa dal Giudice Mario la Rosa.

Roma, 04.08.2020

Avv. Fabio Giorgi